

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

Art.1

Principi generali

Il Comune di Marcianise volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Registro.

Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di volontariato civico, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone che operano sul territorio del Comune di Marcianise

Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale e che sono individuati nell'allegato A al presente regolamento.

Il servizio di volontariato civico è espressione del contributo concreto dei cittadini al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione e di solidarietà, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

Art. 2

Ambito di applicazione

I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'elenco "allegato A" al presente regolamento.

L'Amministrazione comunale non può avvalersi dell'opera dei volontari per supplire carenze di organico, né per lo svolgimento di attività istituzionali.

L'azione del volontario non può essere considerata titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

È escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa.

Art. 3

Albo dei volontari civici

Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito l'albo dei volontari civici.

La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidate all'Ufficio Attività Culturali del Comune di Marcianise.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le persone interessate alle attività e ai servizi di cui al presente regolamento possono presentare domanda di iscrizione all'albo.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- a) le generalità complete;
- b) il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4;
- c) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare, la disponibilità di tempo ed eventualmente anche il quartiere in cui intende esercitare la sua attività;
- d) se ha riportato o meno condanne penali;

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) copia del documento di identità e curriculum, dal quale risultino le conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività o dei servizi per i quali si rende disponibile;
- 2) ed inoltre, per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- 3) dichiarazione sottoscritta di accettazione dei contenuti del presente Regolamento.

Le domande sono valutate dal dirigente della struttura comunale presso la quale il volontario intende prestare l'attività o il servizio.

La domanda si intende accolta con l'inserimento e la pubblicazione del nominativo nell'albo comunale dei volontari civici.

Entro 31 gennaio di ogni anno, è formato l'albo dei volontari civici e pubblicato in apposita sezione del sito, che contiene anche gli ammessi ai singoli progetti o alle attività. L'albo è aggiornato ogni anno.

Art. 4 **Requisiti**

I cittadini che intendono svolgere il servizio di volontariato civico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già "carta di soggiorno") e residenti nel Comune di Marcianise;
- b) avere un'età non inferiore ad anni 18;
- c) avere idoneità in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere;
- d) assenza di condanne e di procedimenti penali potenzialmente lesivi dell'immagine della pubblica amministrazione.

L'attività o il servizio svolto nell'ambito del volontariato civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'attività

I volontari civici iscritti nell'albo prestano la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi ed il dirigente della struttura comunale competente, che può avvalersi di un dipendente comunale, di seguito denominato tutor.

Il tutor, stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizza corsi di formazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività o nei servizi di cui al presente regolamento. In tal caso, saranno preferite le domande riferite alle proposte ritenute prioritarie dall'Amministrazione comunale o secondo eventuali altri criteri stabiliti dall'Amministrazione.

I volontari sono organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento dell'attività o del servizio individuato; ogni gruppo di lavoro sottoscrive un apposito disciplinare sulle attività o sul servizio e sulle modalità di svolgimento.

Il volontario, ogni qualvolta presti la propria attività, deve registrare la presenza in apposito registro, nel quale sarà evidenziata la corrispondenza tra i tempi del volontariato civico prestato e quanto fissato programma operativo per la realizzazione delle attività sottoscritto dal volontario e predisposto dal Responsabile del Settore e/o tutor.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, e devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Per ogni gruppo di cittadini è individuato un responsabile/referente che terrà periodici contatti con il tutor e a cui segnalerà eventuali problematiche.

Art. 6

Rinuncia e cancellazione dall'albo

I volontari possono rinunciare al servizio civico, previa comunicazione al tutor con un preavviso di almeno 20 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In tal caso, il volontario è cancellato dall'albo.

Il volontario civico è cancellato dall'albo in caso di inadempimento agli impegni assunti o di

perdita di uno dei requisiti richiesti;

La cancellazione può essere determinata dal Responsabile del Settore nel caso in cui il volontario abbia assunto comportamenti sconvenienti tali da compromettere l'immagine del Comune o abbia contravvenuto alle finalità del servizio e dell'Amministrazione.

La cessazione del rapporto comporta in capo al volontario l'obbligo di restituzione del tesserino di riconoscimento e del materiale eventualmente fornito dal Comune.

Art. 7 Assicurazione e Rimborsi spese

I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività o del servizio, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

Il volontario risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti all'attività prestata.

Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti e i pasti, ove autorizzati dal Dirigente competente in relazione all'attività prestata, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

Art. 8 Mezzi e attrezzature

Il Comune di Marcianise, laddove necessario, può fornire ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizzare, a favore dei suddetti volontari, corsi di formazione in materia.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Ente stesso, di cartellino identificativo che, portato in maniera ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità dei volontari da parte dell'utenza e della cittadinanza.

Art. 9
Obblighi e responsabilità del volontario

Il volontario è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto del programma operativo delle attività sottoscritto; deve utilizzare i mezzi, le attrezzature, gli eventuali dispositivi di sicurezza e quant'altro eventualmente fornito, con la massima cura e attenzione e secondo le indicazioni ricevute da parte del tutor.

Qualora si riscontrassero negligenze da parte del volontario, il tutor provvede all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'albo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.

Il tutor verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività o del servizio e la presenza concordata di tutti i componenti del gruppo di lavoro.

Il referente del gruppo è tenuto a segnalare al tutor eventuali comportamenti negligenti da parte dei volontari ovvero assenze ingiustificate o ritardi rispetto ai tempi concordati.

Art. 10
Riconoscimenti e incentivi fiscali

L'Amministrazione comunale, al fine di dare visibilità alle attività o ai servizi resi dai volontari nell'interesse generale, può prevedere forme di pubblicità quali, ad esempio, menzioni speciali e spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai volontari, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione del volontariato.

Ai sensi dell'art. 201 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 l'Ente potrà concludere contratti di partenariato sociale destinati anche ai volontari civici in forma singola o associata, che prevedono incentivi fiscali da determinare nell'apposito regolamento comunale dei tributi.

Art. 11
Entrata in vigore e sperimentazione

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo on line.

ALLEGATO A

Attività o servizi relativi al volontariato civico.

Il presente elenco è puramente indicativo e non esaustivo delle attività e dei servizi di carattere generale che possono essere prestati dai volontari civici. Ulteriori ambiti di intervento possono essere individuati dalla Giunta comunale.

CULTURA: attività e servizi inerenti alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione della cultura e del patrimonio storico-artistico.

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO: attività e servizi inerenti alla cura e alla manutenzione delle aree verdi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: attività e servizi inerenti all'istruzione e alla formazione.

COESIONE SOCIALE: attività e servizi relativi ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale.